

TI_GERICHTE 15.1996.00137 vom 6. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00137

FR: TI_GERICHTE 15.1996.00137 du 6 février 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1996.00137 del 6 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 156 LEF, l'avviso di incanto deve contenere "l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'Ufficio, entro venti giorni, le loro pretese sull'immobile," con la comminatoria che "i non insinuati rimarranno esclusi da ogni partecipazione alla somma ricavata dall'incanto, qualora i loro diritti non risultino dai libri pubblici". L'art. 36 cpv. 1 RFF precisa che le pretese insinuate tardivamente non saranno menzionate nell'elenco oneri e che l'Ufficio avviserà immediatamente i titolari della loro esclusione, richiamando loro il diritto di ricorso entro i termini legali. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere il termine di insinuazione di carattere perentorio (cfr. DTF 101 III 38, Cons. 2; DTF 113 III 18; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 442, nota 24; Pierre-Robert Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 3. ed., Losanna 1993, pag. 230). Il Tribunale federale ha invero ammesso alcune deroghe a tale principio. In particolare ha riconosciuto la possibilità di dare avvio ad una nuova procedura di appuramento in caso di modifica dei fatti posteriore all'allestimento dell'elenco oneri, qualora soltanto in questo modo fosse possibile tutelare determinati diritti o interessi notevoli (DTF 76 III 44); ha inoltre ammesso il completamento a posteriori di un elenco oneri definitivo in caso di colpevole omissione da parte dell'ufficio, nonché la validità anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno del principio di tenere conto nella ripartizione di una eventuale modifica dei rapporti giuridici intervenuta dopo l'allestimento dell'elenco oneri, senza per altro escludere la possibilità di una revisione dell'elenco oneri per fatti nuovi (DTF 96 III 78 e seg.); ha infine ipotizzato una deroga al principio della perentorietà del termine per le insinuazioni in caso di diritti reali risultanti dal registro fondiario oppure in altro modo notificati entro il termine all'Ufficio esecuzione (DTF 101 III 38 Cons. 2). Al di fuori di questi casi particolari vale però il principio secondo cui le pretese insinuate tardivamente non possono né devono essere iscritte nell'elenco oneri (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF) e contro il loro eventuale inserimento da parte dell'UE è aperta la via del ricorso all'Autorità di vigilanza (cfr. DTF 113 III 18).

E. 1.1

Di conseguenza l'elenco oneri 8 luglio 1996 è così modificato: Sub "Ipotecche convenzionali" cifra _____ per credito notificato, in luogo di fr. 2'798'925.-- è iscritto fr. 2'342'412.90

E. 1.2

Tutte le altre posizioni dell'elenco oneri rimangono invariate.

E. 1.3

E' fatto ordine all'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di procedere alla modifica di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali corrispondenti. 2. Non si prelevano spese e non e non si assegnano indennità.

E. 2

Nell'esecuzione in esame l'UE di Lugano, in data 3 giugno 1996, ha proceduto in conformità agli art. 155 e rel. LEF e 102 e rel. RFF alla pubblicazione ed all'avviso di incanto, assegnando ai creditori pignorati un termine per insinuare le proprie pretese scadente il 24 giugno 1996. In data 26 giugno 1996, scaduto il termine per le insinuazioni, ha allestito l'elenco oneri sulla base del Registro fondiario e delle pretese notificate, inserendo anche la pretesa della _____ per fr. 2'342'412.90, seppure notificata con scritto 25 giugno 1996 (ricevuto dall'UE il 27 giugno 1996). L'elenco oneri 26 giugno 1996 è stato comunicato agli interessati, per invio raccomandato, lo stesso 26 giugno 1996. La _____ ha notificato la pretesa corretta di fr. 2'798'925 con scritto 3 luglio 1996, ricevuto dall'Ufficio il 5 luglio 1996, e dunque quando il termine per le insinuazioni era già ampiamente scaduto. A quel punto l'UE poteva tenere conto della pretesa rettificata della _____ soltanto se si verificava una delle eccezioni sopra citate, ciò che però non era manifestamente il caso, come si evince dalla stessa motivazione data dalla _____ alla propria richiesta: nello scritto 3 luglio 1996 la _____ giustifica infatti l'aumento dell'ammontare della pretesa affermando che " _____ "(D)emzufolge haben wir in der fraglichen betriebsamtlichen Verwertung auch die Rechte der Forderungsabtreterin wahrzunehmen". La richiesta di rettifica è quindi la conseguenza in sostanza di un errore della stessa _____ nella valutazione della propria posizione giuridica e non di una modifica dei rapporti di fatto o di diritto successivi al momento della notifica. Esso rappresenta una mera questione interna alla _____, che riguarda tutt'al più il rapporto, pure interno, con la _____, e che non può giustificare una deroga al principio della perentorietà del termine per le insinuazioni. L'UE non poteva pertanto tenere conto della richiesta 3 luglio 1996 della _____, in quanto irrimediabilmente tardiva, e pertanto la rettifica operata l'8 luglio 1996 all'elenco oneri 26 giugno 1996 va annullata.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La
segretaria